Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00164* del 16/10/2020

MISURE INTEGRATIVE AI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI BISCEGLIE

Emittente	**SINDACO**
Firmatario	**Sindaco** **F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO**
Proponente	**Rip. Polizia Loc. Prot.Civile Sicur. e Viabilita'** **DELL'OLIO DOTT. MICHELE**
Nr. Reg. Emittente	***00055/2020***
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	***02169/2020***
Periodo affissione	**16/10/2020 31/10/2020**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:
il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n 374 del 3 ottobre 2020 avente ad oggetto "misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;

CONSIDERATO che con la stagione autunnale in ambito nazionale si registra un trend in aumento dei casi di positività al virus COVID19;

CONSIDERATO che nel mese di ottobre nel comune di Bisceglie è accresciuto in modo rilevante il dato numerico dei soggetti risultati positivi al COVID19 a seguito degli esami epidemiologici effettuati presso i competenti servizi dell' ASL/BT

PRESO ATTO che:
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

a) è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

b) è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fatte salve le deroghe previste da specifici protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico ;

con riferimento all'esercizio delle attività economiche il medesimo DPCM prevede che:

a) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro , che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

b) le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti , pub, gelaterie , pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e il trasporto degli alimenti;

c) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più

restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Governo nazionale nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione;

CONSIDERATO che nelle ore serali e notturne in prossimità delle attività commerciali H 24 con vendita esclusiva tramite distributori automatici si registrano assembramenti di utenti che disattendono anche le modalità di accesso contingentato all'interno dei locali non osservando le prescrizioni indicate da cartelli esterni ad essi;

RILEVATO che tale tipologia di esercizi commerciali sono liberamente accessibili a chiunque non garantendo il distanziamento interpersonale e l'alternanza negli accessi entro un limite numerico congruo rispetto all'ampiezza dei locali stante l'assenza di forme dirette di controllo da parte dei gestori o di personale delegato;

RILEVATO che, al fine di dissuadere ogni forma anche spontanea di trattenimento danzante che comporta inevitabilmente contatti sociali, si ravvisa l'opportunità di sospendere la possibilità di organizzare all'esterno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub) piccoli trattenimenti musicali con artisti che si esibiscono dal vivo e con disk jockey che utilizzino sistemi di amplificazione, consentendo la sola musica di sottofondo all'interno degli stessi;

VISTO l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi positivi al virus nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale innanzi citata e attualmente in vigore con cui sono disposte misure di contenimento per la diffusione del virus COVID19;

PRESO ATTO del confronto con i componenti del Centro Operativo Comunale nella riunione tenutasi presso la sede comunale in data 13.10.2020;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

RITENUTO che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

EVIDENZIATO che rimane in capo ad ogni esercente attività su richiamata l'obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui alle linee guida regionali o nazionali in caso di accertate violazione delle stesse;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Bisceglie.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 13 novembre 2020 (termine entro cui è in vigore il DPCM emesso in data 13.10.2020) :

a)l'obbligo di chiusura dalle ore 20,00 fino alle ore 06,00, per tutti i giorni della settimana, di tutte le attività commerciali esercitate H24 mediante la distribuzione automatica di alimenti e bevande in locali appositamente allestiti, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo. L'obbligo di chiusura potrà essere prorogato di un'ora (ore 21) se gli esercenti dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici potranno assicurare una forma di controllo mediante l'installazione di meccanismi di presidio dell'accesso ai locali. Per il tempo necessario alla eventuale installazione di sistemi automatizzati, la regolazione degli accessi dovrà essere assicurata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell'azienda per assicurare che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

b) il divieto di organizzare e svolgere all'esterno di pubblici esercizi (bar , pub, ristoranti) qualsiasi forma di trattenimento musicale con esibizione di artisti dal vivo o disk jockey che utilizzino sistemi di amplificazione, consentendo la sola musica di sottofondo all'interno degli stessi;

c) l'obbligo di sospendere l'attività di esercizio di tutte le attività dei pubblici esercizi preposti alla somministrazione di alimenti e bevande con servizio a tavolo dalle ore 24,00 come previsto dal DPCM del 13.10.2020 fino alle ore 05,00 del giorno seguente .

d) l'obbligo dei pubblici esercizi che effettuano il servizio di somministrazione di alimenti e bevande al banco (ristoranti, bar, pub, pizzerie, rosticcerie ecc.) di cessare il servizio alla clientela dalle ore 21,00 sino alle ore 05,00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per i clienti delle attività che effettuano servizio di ristorazione con asporto vi è obbligo di allontanarsi con immediatezza con il prodotto acquistato, essendo vietato consumare nel locale ed anche fuori di esso, fino ad una distanza di 25 metri;

e) in conformità alle Linee Guida disposte per le attività della ristorazione con documento approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 12.06.2020 si dispone l'obbligo per tutte le attività commerciali adibite alla vendita di alimenti e per i pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, pizzerie, rosticcerie ecc.)
- l'obbligo di predisporre e utilizzare una adeguata informazione sulle misure di prevenzione sia all'accesso che all'interno dei locali, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità
- l'obbligo, per i soli pubblici esercizi che effettuano servizio al tavolo, di rilevare con proprio personale la temperatura corporea in prossimità dell'accesso con l'uso di termo scanner impedendo l'ingresso se risulta maggiore a 37,5°
- l'obbligo di posizionare i tavoli all'interno del locale in modo che sia assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale
- dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale per il servizio al banco
- il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

• In ogni caso, dovranno essere favorite le modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo
• E' fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di identificare almeno un cliente per i servizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuati al tavolo e di conservarne i dati per un periodo non inferiore a 10 gg al fine di poter ricostruire, ove occorra, su richiesta delle autorità sanitarie e delle forze di polizia la c.d. catena dei contagi
• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc)
• Per i menù occorre favorire la consultazione online su smartphone o predisporre

menù in stampa plastificata disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Le prescrizioni del presente provvedimento avranno efficacia fino al 13 novembre 2020, in concomitanza con l'arco temporale previsto dal DPCM del 13 ottobre 2020, e potranno essere ulteriormente prorogate con ulteriore provvedimento qualora sia protratta la vigenza del precitato DPCM.
Si demandano alla Polizia Municipale agli i Agenti della Forza Pubblica e al personale preposto per la vigilanza sanitaria dall'ASL / BT , i controlli per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia (sanzione amministrativa pecuniaria prevista da € 400,00 ad € 3.000,00 oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Puglia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

INFORMA

che per tutte le famiglie e le persone che si trovino, a causa del contagio da COVID 19, in condizione di fragilità e di isolamento per motivi di salute, età e solitudine, è attivo il numero utile di Protezione Civile 348.5216286 al quale rivolgersi dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, per concordare la fornitura domiciliare di beni di prima necessità (alimenti e/o medicinali)

che è utile per contrastare la diffusione del contagio da virus COVID 19 scaricare sugli applicativi (smartphone, tablet, ecc.) l'APP IMMUNI attraverso cui è possibile evitare contatti ravvicinati con soggetti riscontrati positivi al virus

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Bisceglie per 15 gg e sul sito web istituzionale.
Che il presente provvedimento venga notificato a cura dei competenti uffici della Ripartizione . Amministrativa : Al Comando della Polizia Municipale; Al coordinatore del C.O.C. ; Al Comando Tenenza dei Carabinieri; Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Trani in quanto competente per il territorio comunale di Bisceglie al servizio di Prevenzione ASL BT, al Servizio SUAP del Comune di Bisceglie per essere partecipato alle locali associazioni dei commercianti e titolari di pubblici esercizi.
Che il presente provvedimento sia altresì comunicato al Presidente della Regione Puglia, al S.E. Sig. Prefetto presso la Prefettura UTG di Barletta Andria Trani, al Sig. Questore presso la Questura di Bari e alla Direzione Generale dell'ASL BT.

NR. ORDINANZA	***00164* del 16/10/2020**
Nr. Reg. Emittente	***00055/2020***
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	***02169/2020***
Periodo affissione	**16/10/2020 31/10/2020**

16/10/2020

Sindaco
F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

16/10/2020 Per COPIA CONFORME all'originale